

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3488

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALATRI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, VIVIANI LUCIANA, SCARPA

Presentata il 12 ottobre 1966

Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In data 15 dicembre 1965 presentammo la proposta di legge n. 2887 sull'« Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali ». Nonostante le nostre insistenze, quella proposta di legge, sebbene assegnata alla Commissione competente (la II), non è stata ancora posta all'ordine del giorno né tanto meno discussa. Nei dieci mesi da allora trascorsi, abbiamo sentito il bisogno di apportare al testo da noi proposto alcune modifiche, le quali, pur non intaccando affatto la sostanza di esso, in vari punti ci sembra che lo migliorino, anche tenuto conto del dibattito che negli ambienti competenti si è venuto da allora sviluppando, non senza merito della nostra stessa proposta di legge e dell'interesse da essa suscitato.

La presente proposta di legge, oltre a proporsi di colmare una grave carenza legislativa esistente nel campo degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche, intende regolare con nuovi criteri quello che va considerato come un settore fondamentale della cultura e dell'arte del popolo italiano. Infatti, vent'anni ci separano ormai dalla « legge Scoccimarro » che nel 1946 aveva affrontato il problema di ridimensionare la struttura degli Enti lirici e concertistici, risolvendo

dolo con risultati che conservarono notevole efficacia per diversi anni.

Ma come in tutti i campi della cultura e della scienza, vent'anni non sono passati invano. Nello specifico settore musicale, oltre ad essere diminuite le percentuali che per il sovvenzionamento degli Enti venivano dedotte dalla tassa erariale sugli spettacoli, sono aumentate le esigenze del pubblico, portato a richiedere ai teatri e alle istituzioni spettacoli e manifestazioni di livello artistico sempre più elevato; sono aumentate, sia per questo motivo sia per il generale e costante aumento del costo della vita, le spese che i singoli enti e istituzioni devono affrontare per allestire gli spettacoli e le manifestazioni; infine, col progressivo miglioramento economico ottenuto dalle masse corali e orchestrali in una lunga serie di battaglie rivendicative, con il prolungarsi delle stagioni e quindi della durata annuale di attività produttiva da parte di molti enti, si sono aperti problemi che vanno risolutamente risolti rivedendo innanzi tutto il sistema dei finanziamenti statali.

E ormai concetto acquisito che l'attività musicale debba essere sostenuta dal determinante appoggio finanziario dello Stato. Noi tutti dobbiamo renderci conto e convincerci del fatto che la conoscenza della tradizione

musicale italiana e internazionale deve far parte integrante del patrimonio educativo e culturale di ogni singolo cittadino; mentre l'incoraggiamento di una produzione nuova che sappia evitare i pericoli del provincialismo culturale trovando nel nostro stesso paese gli strumenti più adatti a realizzarla in sede esecutiva, è compito cui lo Stato deve sapere adeguatamente contribuire. Se interesse pubblico, educativo e culturale, rivestono i musei, i monumenti, le nostre antiche città, le biblioteche e gli archivi — per i quali lo Stato italiano devolve pur sempre una percentuale del suo bilancio — così anche la musica, quella operistica come quella concertistica, è patrimonio vivo e vitale del nostro popolo, e come tale va potenziata e decisamente sostenuta dallo sforzo finanziario pubblico: non si dimentichi che la tradizione musicale lirica e strumentale europea ebbe la sua culla nel '600 italiano, che nel '700 e nell'800 essa continuò a conservare una importante presenza in campo internazionale, che infine proprio nel nostro secolo e in questo dopoguerra la musica italiana torna a imporsi come qualcosa di determinante in seno ai complessi temi e indirizzi di oggi.

A tale situazione, che vede una gloriosa tradizione a contatto con un coraggioso rinnovamento attuale, è necessario adeguare anche le strutture della diffusione musicale ad ogni livello. Ed è per garantire la continuità, la serietà e la globalità di tale sforzo che lo Stato deve assicurare un suo deciso intervento finanziario: non c'è bisogno di ricordare agli onorevoli colleghi che tutti i paesi civili (unica rilevante eccezione gli Stati Uniti d'America, dove però operano potenti e ricche istituzioni private, dotate di fondi e lasciti ingenti) ritengono proprio indeclinabile dovere culturale assistere con sostanziali fondi statali le attività della musica al pari di quelle degli altri settori culturali e artistici. In Italia purtroppo la lunga incertezza legislativa in cui tutto il settore è stato mantenuto negli ultimi anni ha portato la situazione della vita musicale nazionale sull'orlo di una crisi assai grave. Una crisi tanto più preoccupante quanto più essa è latente. Perché, onorevoli colleghi, il principale pericolo della situazione attuale sta, oltre che nella diminuita frequenza del pubblico cui bisognerà porre rimedio incominciando dal livello dell'educazione scolastica, anche nel progressivo e inesorabile depauperamento delle forze produttive: cantanti, strumentisti, registi, tecnici, scenografi. I Conservatori musicali — per fare solo un drammatico

esempio — si stanno svuotando poiché i giovani preferiscono apprendere discipline che assicurino loro un meno incerto futuro; e dove troveranno fra qualche anno le nostre orchestre e i nostri teatri le forze di ricambio che permettano di continuare l'attività musicale nazionale?

Solo una legge comprensiva e di ampie vedute può cercare di porre rimedio a una situazione che minaccia di diventare catastrofica; e questo, non arroccandosi su una posizione difensiva del poco che ancora rimane, ma affrontando l'insieme dei problemi connessi alla musica con un dinamismo che permetta di superare l'*impasse* attuale.

Ed ecco che nella presente proposta di legge la parte riguardante i finanziamenti statali degli Enti autonomi lirici è intenzionalmente ispirata a criteri di progressività, al fine di tener conto della nascita eventuale di nuovi enti oltre che del progressivo inevitabile aumento dei costi; ecco che vien posto l'accento sulla necessità di riservare una larga parte delle manifestazioni alle più vaste masse di pubblico con un'opportuna politica di prezzi; ecco che vengono creati gli strumenti per la collaborazione tra gli enti e le istituzioni a livello nazionale e l'allargamento regionale delle attività; ecco che si indica un preciso piano di manifestazioni per la popolazione scolastica, in modo di reperire alla base quel nucleo di interessati ed entusiasti che costituiranno la riserva pratica dell'attività musicale; ecco infine che gli enti vengono sollecitati ad aprire scuole e corsi musicali che servano di propeudeutica alla pratica esecutiva e di necessario perfezionamento tecnico per le forze già inserite nella produzione.

Tale maggior impegno globale, organizzativo e dunque anche finanziario, viene peraltro previsto entro limiti assolutamente realistici: a) con un coordinamento su piano nazionale tra gli Enti lirici che permetta di eliminare inutili sprechi e inutili doppioni negli allestimenti; b) con una lotta risoluta contro il parassitismo delle « agenzie » e degli intermediari (sotto qualsiasi etichetta essi si celino) che, secondo calcoli vicini al vero solo per difetto, succhiano annualmente allo Stato una cifra di mezzo miliardo di lire; c) trovando una nuova fonte di finanziamento in una opportuna tassazione delle case discografiche; d) attraverso un coordinamento a livello regionale che permetterà recite e concerti in città diverse dal capoluogo con conseguente contributo degli enti locali interessati; e) con l'intervento di parziali sussidi da parte del Ministero della pubblica istruzione al fine

di rendere possibile la realizzazione dei cicli di manifestazioni previsti per la popolazione scolastica; f) con il controllo dei compensi spesso eccessivi nelle prestazioni degli artisti.

Dal punto di vista della struttura amministrativa e della gestione artistica degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche, la presente proposta si ispira al principio della più ampia autonomia, la sola che permetta agli istituti di svolgere un'attività realmente rispondente alle proprie esigenze e necessità, senza che peraltro venga a mancare il necessario controllo dello Stato sulle sovvenzioni concesse. Con l'eliminazione delle percentuali fisse delle aliquote per i singoli enti si è altresì inteso dare maggiore elasticità ed equilibrio alla ripartizione delle quote, che si propone siano d'ora in poi stabilite da una commissione affidata in massima parte al controllo degli organismi direttamente interessati.

Per quanto riguarda le istituzioni concertistiche e la lirica minore, si è tolta la clausola in base alla quale tali istituzioni avevano diritto a un contributo da parte statale solo dopo aver già svolto in proprio una certa attività. Ammesso infatti che un'istituzione in formazione documenti di disporre di una larga parte dei necessari finanziamenti, e ammesso che presenti un programma di attività ispirate a criteri di serietà culturale e artistica e a un dignitoso livello esecutivo, non si vede perché tale istituzione non possa avanzare richiesta di un contributo statale fin dal primo anno della propria attività.

Come risulta da questi brevi cenni, la presente proposta di legge si discosta dunque notevolmente da tutti i precedenti disposti legislativi e da altre proposte, sforzandosi di impostare il problema con una globalità che indubbiamente costituisce l'aspetto nuovo e inconsueto della nostra proposta stessa. D'altronde essa è stata stesa con la convinzione che solo un riesame approfondito e un rinnovamento radicale nel settore legislativo riguardante gli Enti lirici autonomi e le Istituzioni concertistiche permetteranno di togliere la musica italiana dal grave ristagno attuale, dando nuovo slancio e nuova forza all'attività di questo basilare settore della cultura e richiamando intorno ad esso l'interesse e l'entusiasmo di masse popolari sempre più vaste. Ed è così che si potrà finalmente guardare con fiducia a un meno incerto futuro dell'evoluzione, della diffusione e del progresso ad ogni livello della musica del nostro paese.

* * *

Passando all'illustrazione particolareggiata della proposta di legge, va innanzi tutto notato che nei tre Titoli e nei 34 articoli attraverso cui essa si svolge, viene configurato un riordinamento radicale della vita musicale italiana in generale, e cioè dell'attività lirica e concertistica dei diversi enti e istituzioni, sia sul piano nazionale, sia sul piano locale con particolare riguardo al coordinamento regionale. Il Titolo primo (articoli 1-6) prende in considerazione le questioni generali di carattere finanziario e organizzativo riguardanti il sovvenzionamento e l'attività degli enti e delle istituzioni; il Titolo secondo (articoli 7-27) si occupa in particolare degli enti autonomi lirici e sinfonici; il Titolo terzo (articoli 28-34) ha riguardo agli enti e istituzioni lirici e concertistici diversi da quelli autonomi.

Definito, all'articolo 1, l'interesse pubblico e sociale al quale risponde la diffusione e il potenziamento della cultura musicale, per cui appunto lo Stato interviene con idonee provvidenze dirette a incrementarne lo sviluppo, gli articoli 2 e 3 della proposta di legge precisano quali sono le iniziative, le manifestazioni, le istituzioni e gli enti pubblici o privati che partecipano al sovvenzionamento statale. I criteri di stanziamento annuale dei fondi destinati alla sovvenzione delle attività musicali, e i criteri di ripartizione dei fondi medesimi, sono indicati dagli articoli 4 e 5. Nel primo di essi vanno rilevati almeno due aspetti, nuovi rispetto al passato e originali rispetto ad altri progetti o proposte di legge attualmente in discussione in Parlamento, o in via di esserlo. Alla lettera a) dell'articolo 4, infatti, stabilito che per gli Enti autonomi lirici e sinfonici riconosciuti è destinato un fondo di 18 miliardi, viene disposto che detto fondo venga di anno in anno adeguato sia alla eventuale crescita (o diminuzione) degli enti, sia soprattutto all'aumento degli indici dei costi di produzione degli spettacoli. Si vuole così garantirsi, affermando il principio del sovvenzionamento commisurato alla reali necessità degli enti, dal ritrovarsi in futuro in una situazione di crisi qual è appunto quella che si intende sanare con il riordinamento in corso della materia. La lettera d) dell'articolo 4 prevede invece un fondo costituito da una aliquota dello 0,25 per cento sulle vendite dei dischi e di altri mezzi di riproduzione, fondo da destinarsi al finanziamento di attività previste dal successivo articolo 21 (ultimo comma) della proposta di legge. Lo spirito di questa norma sta in questo: che particolarmente la vendita

dei dischi di musica classica o leggera non soltanto è largamente determinata dalla condizione e dallo stato della cultura musicale nazionale, ma altresì ne determina largamente la natura e gli indirizzi di sviluppo, talché pare giusto che la vendita del disco sia gravata di un'imposta destinata all'accrescimento del livello culturale dei cittadini nel campo della musica. Si tenga conto che annualmente vengono venduti in Italia dischi per oltre 20 miliardi di lire (le case produttrici incassano circa 15 miliardi l'anno); si tenga inoltre presente, per quanto in specie riguarda la musica classica, che molte case discografiche italiane e straniere si avvalgono spesso di complessi lirici o sinfonici sovvenzionati dallo Stato, nonché di solisti valorizzati da enti o istituzioni che godono delle sovvenzioni statali, traendo così vantaggio pubblicitario dalla notorietà che quei complessi e quei solisti ottengono appunto tramite istituzioni o enti sovvenzionati. Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 4 stabiliscono infine quali sono i fondi destinati al sovvenzionamento delle attività musicali svolte da enti o istituzioni diversi da quelli autonomi (come detto agli articoli 28 e 29), con una distinzione che stabilisca per la cosiddetta lirica minore e per la concertistica le rispettive fonti e, con esse, garanzia di autonomo sviluppo.

Alla ripartizione dei fondi provvede, secondo l'articolo 5 della proposta di legge, un'apposita Commissione presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo, nella quale figurano fra l'altro rappresentanti dei lavoratori ed esponenti della cultura musicale (musicisti, critici, docenti universitari), allo scopo di assicurare la partecipazione delle masse e di specialisti alla presa di decisioni di così grande importanza per il consolidamento e il sempre maggiore sviluppo della musica nel nostro Paese. Con detta Commissione, inoltre, la ripartizione dei fondi viene sottratta alla discrezionalità troppo spesso immotivata di organi ministeriali o burocratici, demandandola invece a un organismo sotto ogni aspetto qualificato nonché contraddistinto dalla sua composizione democratica. L'articolo 6, che chiude il Titolo primo, regola da parte sua il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate a livello regionale, demandandone il compito a un apposito Comitato concepito anch'esso secondo criteri di competenza e di democraticità. Sottolineeremo che nell'ultimo comma dell'articolo è previsto che il Comitato favorisca, ove esistano le condizioni, consorzi fra enti e istituzioni operanti nell'ambito della Regione.

S'è detto che il Titolo secondo è riservato esclusivamente all'ordinamento degli Enti autonomi lirici e sinfonici. Si apre infatti con l'articolo 7 che non si limita all'elencazione degli enti già aventi diritto alla sovvenzione statale con l'aggiunta dell'Istituzione dei concerti Palestrina di Cagliari cui viene così riconosciuta personalità giuridica e gestione autonoma. Al comma terzo dell'articolo 7 viene definita la fisionomia giuridica dell'ente autonomo, nonché sono stabilite le condizioni in base alle quali altri teatri lirici o istituzioni sinfoniche potranno ottenere il riconoscimento di ente autonomo. In tal modo si offre un'importante possibilità di allargamento e di consolidamento delle strutture organizzative e produttive della musica in Italia. Per quanto riguarda le attività che gli enti sono chiamati a svolgere, l'articolo 8 prevede, a fianco di quelle tipiche delle loro funzioni, che gli enti istituiscano scuole di canto, di danza, corsi di cultura musicale, corsi di perfezionamento musicale aperti ai lavoratori dipendenti. Una speciale attenzione è poi riservata, sempre nell'articolo 8, alla politica di pubblico che gli enti dovranno realizzare, essendone tracciati i criteri perché tutti i cittadini, di ogni ceto e condizione economica, possano presenziare a tutti gli spettacoli e concerti. Ancora in tema di pubblico, va sottolineata la previsione di manifestazioni per la popolazione scolastica, manifestazioni da realizzarsi in accordo con i provveditori agli studi e il Ministero della pubblica istruzione il quale dovrà intervenire nel finanziamento. Quest'ultima disposizione trova la sua ragione nella riforma della scuola che ha introdotto e ancor meglio dovrà introdurre l'insegnamento della musica, di cui indispensabile completamento è l'ascolto della stessa nei suoi propri luoghi di produzione; talché come la scolaresca è condotta dall'insegnante di storia dell'arte nei musei e alle mostre (gratuitamente, s'intende) così essa dovrà fruire di spettacoli e concerti a essa destinati e garantiti appunto dall'intervento finanziario del Ministero della pubblica istruzione. Sempre l'articolo 8 affronta nel suo penultimo comma il rilevante problema dell'incremento delle esecuzioni di opere, balletti, musiche in generale, del nostro tempo, stabilendo criteri che, fuori da ogni inammissibile protezionismo nazionalistico, si ispirino al contrario a concreti e responsabili principi culturali e assicurino in ogni stagione operistica o sinfonica l'adeguata presenza di musica contemporanea.

Circa le norme relative all'ordinamento patrimoniale, amministrativo, organizzativo degli enti (articoli 9-20), va innanzi tutto no-

tata la composizione del Consiglio di amministrazione (articolo 11), nel quale, accanto al Sovrintendente e al Direttore Artistico dell'Ente per la prima volta incluso con voto deliberativo onde investirlo pienamente delle responsabilità relative alla sua funzione, figurano cinque rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'Ente, tre esponenti della cultura musicale e un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo. Composizione, dunque, in cui la posizione preminente ha la rappresentanza del comune, talché ne esce ulteriormente affermato il carattere autonomo dell'Ente. Se infatti le rappresentanze culturali e dei lavoratori assicurano la giusta partecipazione di tecnici e specialisti ai lavori del Consiglio di amministrazione, i rappresentanti comunali garantiscono il controllo stesso, su quei lavori, dell'opinione pubblica della circoscrizione del Comune, ossia di una circoscrizione di decentramento statale secondo l'articolo 129 della Costituzione. Ad avvalorare poi la piena autonomia e responsabilità del Consiglio di amministrazione, contribuisce la disposizione (articolo 21) che prevede la nomina del Direttore artistico e del Sovrintendente da parte del Consiglio di amministrazione stesso, il secondo tra una terna di nomi proposti dal Consiglio comunale della città sede dell'Ente.

Essendosi stabilito che il fondo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 è destinato alla sovvenzione degli enti autonomi, i criteri che la Commissione di cui all'articolo 5 dovrà seguire per la ripartizione, sono stati enunciati nel Titolo riservato appunto agli enti autonomi, e precisamente nell'articolo 21. Questo stabilisce infatti che la ripartizione deve avvenire tenendo conto *in primis* della necessità di assicurare il necessario numero di prestazioni artistiche, ma altresì considerando la quantità e la qualità delle manifestazioni, la durata delle stagioni, la motivata programmazione di un piano di potenziamento dell'attività culturale e sociale dell'ente. In questa maniera il sovvenzionamento viene basato non già sulla passata attività dell'ente, spesso fallimentare, bensì sulla sua provata capacità di sviluppare per il futuro un'attività ispirata a nuovi criteri direttivi e organizzativi, ferma restando la garanzia della stabilità e della continuità del lavoro offerta alle masse. D'altra parte, l'attività artistica dei singoli enti autonomi dovrà essere integrata in un generale coordinamento nazionale dell'attività di tutti gli enti, onde razionalizzare la program-

mazione (che dovrà anche essere prevista secondo un piano di contenimento dei costi). In proposito, l'articolo 22 prevede la costituzione di un apposito Comitato di coordinamento degli enti; Comitato che, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, è composto secondo i criteri di democraticità e di competenza seguiti per i comitati e le commissioni sopra enunciati, al fine di svincolarlo totalmente da qualsiasi ingerenza burocratica e da controlli che potrebbero infirmare l'autonomia degli enti, sia pure indirettamente. Sempre l'articolo 22 demanda al Comitato di coordinamento i compiti di coordinare l'attività degli enti soprattutto per quanto riguarda le esecuzioni di opere nuove, lo scambio di compagnie, di allestimenti, ecc., nonché di controllare l'attività dell'Ufficio scritture di cui all'articolo 24, di dettare norme dirette a evitare compensi eccessivi per le prestazioni artistiche. Lo scottante problema delle scritture, delle agenzie artistiche e del mediatorato privato, che a tutt'oggi costituisce uno dei più vistosi scandali della nostra vita musicale, è affrontato dall'articolo 24. Con esso non ci si limita a proibire la mediazione privata e cioè un'attività speculativa prosperata parassitariamente alle spalle degli enti, delle istituzioni, delle società liriche e musicali. Poiché il mediatorato è indispensabile all'organizzazione teatrale e concertistica, l'articolo 24 prevede l'istituzione ad opera del Ministero del turismo e dello spettacolo di un Ufficio nazionale scritture con sede centrale in Roma e sedi periferiche nelle principali città, del quale gli enti dovranno obbligatoriamente valersi per effettuare le scritture. Il successivo articolo 33 prevede anche per gli enti e le istituzioni operistici o sinfonici non autonomi, che al divieto di avvalersi di agenzie, corrisponda la facoltà di scritturare gli artisti tramite l'Ufficio istituito dall'articolo 24.

La proposta di legge che siamo andati illustrando si chiude con il Titolo terzo che si occupa della così detta lirica minore e della concertistica. Gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 prevedono le condizioni per il sovvenzionamento, indicano l'organo che dispone i sovvenzionamenti, precisano le modalità da seguirsi per ottenere le provvidenze statali. La regolamentazione di queste materie ha caratteri di particolare rigidità, al fine di evitare che, come troppo di frequente è accaduto in passato, l'intervento dello Stato vada a favore di attività culturalmente inesistenti o di bas-

sissimo livello, spesso a carattere esclusivamente speculativo. Anche per gli enti e le istituzioni musicali presi in considerazione dal Titolo terzo è previsto (articolo 32) che qualora svolgano un programma particolarmente intenso, una parte di esso debba essere riservato alla musica contemporanea; e ciò,

sempre, allo scopo di favorire l'approfondimento della conoscenza musicale dei cittadini, la quale non può considerarsi completa se non si apre, oltre che all'arte del passato, alle manifestazioni artistiche del nostro tempo, fino a quelle più recenti e attuali.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

L'attività lirica e concertistica rivolta alla diffusione e al potenziamento del patrimonio musicale nazionale, alla formazione ed elevazione culturale del popolo è di precipuo interesse generale pubblico e sociale. Per assicurare il regolare svolgimento di tali attività e per favorirne lo sviluppo lo Stato interviene con idonee provvidenze.

ART. 2.

L'attività di cui all'articolo precedente è realizzata: *a)* dagli Enti autonomi lirici e dalle Istituzioni concertistiche assimilate; *b)* dagli Enti lirici non autonomi, dipendenti dalle Regioni, dalle province e dai comuni; *c)* dagli Enti e dalle Associazioni che svolgano attività di musica sinfonica e da camera.

ART. 3.

Le provvidenze di cui all'articolo 1 sono consentite anche a favore:

a) delle manifestazioni liriche e concertistiche che gli Enti autonomi e le Istituzioni concertistiche assimilate intendono svolgere in città diverse da quelle delle loro sedi e all'estero.

b) delle manifestazioni musicali che comuni e cooperative liriche e concertistiche intendono svolgere nelle località ove non sono stati costituiti Enti autonomi;

c) delle iniziative promosse dagli Enti autonomi e dalle Istituzioni di concerti assimilate che tendono all'incremento del teatro lirico e delle attività concertistiche e ad una maggiore diffusione della cultura musicale.

ART. 4.

Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti articoli sono stanziati annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo destinato agli Enti e alle istituzioni di cui all'articolo 2, lettera a), della presente legge; detto fondo, che per il primo anno di applicazione della presente legge sarà di lire 18 miliardi, verrà di anno in anno adeguato alle esigenze, tenendo conto degli Enti e delle Istituzioni che ne beneficiano e dell'aumento degli indici dei costi di produzione degli spettacoli;

b) un fondo destinato alle attività di cui all'articolo 2, lettera b), della presente legge e costituito dall'aliquota del 6,17 per cento sui proventi dei canoni d'abbonamento alle Radioaudizioni circolari prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 1935, n. 327, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;

c) un fondo destinato alle attività di cui all'articolo 2, lettera c), della presente legge e costituito dall'aliquota del 2 per cento sui proventi lordi della società R.A.I.-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

d) un fondo destinato alle attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della presente legge e costituito da un'aliquota dello 0,25 per cento sulle vendite dei dischi e di altri mezzi di riproduzione del suono. La riscossione di detta aliquota avverrà secondo norme da emanarsi mediante apposito regolamento.

ART. 5.

La ripartizione dei fondi di cui al precedente articolo in base alla loro destinazione ed in base ai criteri sanciti dalla presente legge verrà effettuata da una apposita Commissione istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e composta:

— dal Ministro del turismo e dello spettacolo che la presiede, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero;

- da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- dal Consigliere delegato della R.A.I.-Radiotelevisione italiana;
- da due musicisti di chiara fama mondiale designati dalle associazioni di categoria;
- da due docenti universitari di storia della musica designati dall'associazione di categoria;
- da tre critici designati dalla Federazione nazionale della stampa;
- da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo a carattere nazionale e dalle stesse designati;
- da un rappresentante per ogni Ente autonomo, designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione;
- da un rappresentante designato dalla Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia;
- da sei rappresentanti delle Istituzioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, designati dalle Associazioni di categoria a carattere nazionale.

La Commissione dura in carica quattro anni ed è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti del Comitato stesso.

ART. 6.

Per assicurare il necessario coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e per promuovere la nascita di istituzioni musicali e la diffusione dell'attività e della cultura musicale è istituito in ogni capoluogo di regione un Comitato di coordinamento a livello regionale, presieduto dal Presidente della Regione, ove questa è istituita, o dal Sindaco del capoluogo di regione e composto:

- a*) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale del capoluogo di Regione;
- b*) da un rappresentante dell'Ente autonomo laddove esiste;
- c*) da un rappresentante per ognuna delle istituzioni ammesse al contributo dello Stato;
- d*) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo designati dalle organizzazioni sindacali:

e) da due musicisti operanti nella Regione, designati dalle associazioni di categoria;

f) da due critici musicali operanti nella Regione, designati dalle associazioni regionali della stampa.

Il Comitato di cui al presente articolo ha il compito di promuovere e concordare con gli enti esistenti nella Regione direttive per il coordinamento delle attività liriche, concertistiche, di musica da camera, di balletto e polifoniche, al fine di attuare un programma annuale inteso a realizzare la più ampia diffusione di queste attività nell'ambito della Regione. Il Comitato curerà il coordinamento dei programmi artistici dei diversi Enti e istituzioni di un medesimo centro evitando ogni superflua ripetizione, e favorirà inoltre la più ampia diffusione delle singole manifestazioni in più centri, a norma dei poteri attribuitigli dall'articolo 32 della presente legge.

Nelle regioni in cui ha sede un Ente lirico o altro organismo già costituito, ove questi non svolgano direttamente un'attività continuativa per l'intero anno, sarà compito del Comitato promuovere la utilizzazione delle strutture e dei complessi favorendo l'espansione delle loro attività nell'intera regione in stretto coordinamento con le altre attività eventualmente promosse.

Dove esistono le condizioni il Comitato favorirà la formazione di consorzi tra Enti autonomi ed altre istituzioni della Regione per lo sviluppo delle manifestazioni in coproduzione da presentare nei diversi centri della Regione.

TITOLO II.

GLI ENTI LIRICI AUTONOMI E LE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

ART. 7.

Gli Enti autonomi del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro La Fenice di Venezia, del teatro Verdi di Trieste, dell'Arena di Verona, della Istituzione dei concerti Palestrina di Cagliari hanno personalità giuridica e gestione autonoma.

L'istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Carattere di ente autonomo soggetto alle presenti disposizioni potrà essere riconosciuto con successiva disposizione di legge su richiesta del Consiglio comunale delle città interessate a teatri lirici o a istituzioni sinfoniche che nello svolgimento delle loro funzioni abbiano caratteri organizzativi e produttivi analoghi a quelli degli Enti sopra indicati.

ART. 8.

L'attività degli Enti autonomi volta alla diffusione della cultura musicale non ha fini di lucro. Gli Enti provvedono all'esercizio del teatro o dei teatri dei quali hanno la gestione organizzando spettacoli lirici, di danza e concerti.

La gestione dei teatri non può essere ceduta sotto qualsiasi forma né a persone né a Enti comunque costituiti. Gli spettacoli possono rappresentarsi oltre che nelle città sede dell'Ente, anche in altri centri della Regione.

Gli Enti istituiscono scuole di perfezionamento di canto, di danza, corsi di cultura musicale, corsi volontari di perfezionamento musicale aperti ai lavoratori dipendenti ed esplicano ogni attività che possa far conoscere il patrimonio lirico e concertistico a strati sempre più vasti del pubblico.

Al fine di incrementare l'educazione musicale dei cittadini gli enti e l'istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia devono rendere possibile a tutte le categorie sociali l'accesso alle normali stagioni liriche e concertistiche, prendendo adeguate iniziative organizzative e operando una politica di prezzi e di abbonamenti differenziati.

Almeno la metà dei posti in vendita per ogni opera in cartellone o in abbonamento dovrà essere distribuita secondo tali criteri. Per le stagioni concertistiche tali criteri verranno applicati per i due terzi dei posti in vendita o in abbonamento sul numero globale delle manifestazioni.

Nel corso dell'attività annuale ciascun ente è tenuto ad allestire manifestazioni destinate alla popolazione scolastica previ accordi con il Provveditore agli studi e il Ministero della pubblica istruzione, il quale pagherà direttamente agli enti l'importo dovuto per ciascuna manifestazione.

Almeno il 30 per cento delle opere, dei balletti rappresentati nel corso di ogni stagione lirica e delle composizioni eseguite nel corso

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di ogni stagione concertistica deve essere scelto tra i lavori composti in questo secolo e che abbiano contribuito in modo determinante allo sviluppo della musica contemporanea, tenendo anche conto di quelli presentati ai *Festival* di musica contemporanea.

Gli Enti potranno allestire anche manifestazioni in altre regioni o all'estero, dietro parere del Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 22, il quale valuterà se le manifestazioni proposte diano garanzia di un adeguato livello artistico e culturale.

ART. 9.

Il patrimonio degli Enti autonomi è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che pervengono o sono pervenuti ad esso per acquisto, donazione o lascito;

b) da tutti i beni acquisiti in dipendenza dell'esercizio della propria attività o comunque ad essa connessi.

ART. 10.

I rapporti fra gli Enti autonomi ed i proprietari degli immobili che essi hanno in uso, sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 11.

Gli enti autonomi sono retti da un Consiglio di amministrazione che decide su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso è composto dal sindaco della città dove l'Ente ha sede, che lo presiede e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio e da:

- cinque rappresentanti eletti dal Consiglio comunale;

- tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'Ente eletti da essi facenti o no parte del personale stesso;

- un rappresentante della cultura musicale scelto tra musicologi di chiara fama designato dal Consiglio comunale;

- due musicisti designati dalle associazioni di categoria;

- un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

- il Sovrintendente;

- Il Direttore artistico dell'Ente.

L'Ente regione ove sia costituito, e la provincia in cui l'Ente autonomo svolge la sua attività, qualora sovvenzionino l'Ente, pos-

sono essere rappresentati con voto deliberante nel Consiglio d'amministrazione, a giudizio del Consiglio stesso.

Il Consiglio d'amministrazione può, di sua iniziativa, cooptare, con voto consultivo, privati cittadini o rappresentanti di Enti che sovvenzionino l'Ente autonomo e che si siano resi benemeriti nei suoi confronti per la continuità e l'entità delle sovvenzioni.

ART. 12.

Il Sovrintendente ha funzioni di amministratore. È nominato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente tra una terna di nomi proposti dal Consiglio comunale della città sede dell'Ente stesso. Egli dura in carica quattro anni, ma decade prima di questo termine qualora decada per qualsiasi motivo il Consiglio d'amministrazione che lo ha eletto.

Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio d'amministrazione dell'ente, dura in carica quattro anni, ma decade prima di questo termine qualora decada per qualsiasi motivo il Consiglio d'amministrazione che lo ha eletto.

Il Sovrintendente e il Direttore artistico collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione delle finalità dell'Ente e rendono conto al Consiglio d'amministrazione del proprio operato.

ART. 13.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni. La costituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente è promossa dal sindaco della città ove l'Ente autonomo ha sede, non oltre due mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio d'amministrazione si provvede alla loro sostituzione negli stessi modi previsti per le nomine; i nuovi eletti durano in carica per il periodo di tempo rimanente al compimento del quadriennio.

Le cariche di presidente e di consigliere di amministrazione sono gratuite.

Il Consiglio d'amministrazione è sciolto e deve essere rieletto entro tre mesi quando sia decaduta la metà più uno dei suoi membri.

ART. 14.

Il Consiglio d'amministrazione in particolare delibera:

- a) le direttive generali;
- b) i programmi di massima delle attività annuali;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
- e) lo statuto;
- f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza di almeno la metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c), d) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei partecipanti.

ART. 15.

L'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia è retta da un Consiglio d'amministrazione competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è composto dal Consiglio accademico, presieduto dal presidente dell'Accademia stessa, ed è integrato:

- da cinque rappresentanti eletti dal Consiglio comunale di Roma;
- da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- da tre rappresentanti dei dipendenti dell'Istituzione da essi eletti;
- dal Sovrintendente;
- dal Direttore artistico.

Per le nomine e le funzioni del Sovrintendente e del Direttore artistico dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia si applicano le norme contenute nel precedente articolo 12.

ART. 16.

Il collegio dei revisori dei conti, sia per gli Enti autonomi dei teatri lirici che per la Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia, è composto da:

- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- un rappresentante del Comune.

ART. 17.

I proventi degli Enti autonomi sono costituiti:

- 1) da abbonamenti, incassi, contributi derivanti loro dalle manifestazioni da essi

organizzate, e da ogni altro ricavo derivante dalle loro attività artistiche e culturali;

2) dalle sovvenzioni e dai contributi dei Comuni, delle Province, e di ogni altro istituto pubblico e privato, con caratteristiche di stabilità o di temporaneità;

3) da qualsiasi altro contributo che loro pervenga in relazione alle loro attività o per private donazioni, legati o eredità;

4) dai contributi dello Stato previsti dalla presente legge.

ART. 18.

L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario degli Enti e dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia coincidono con l'inizio e il termine dell'anno finanziario dello Stato.

Il programma di massima dell'attività annuale e il bilancio di previsione, dopo la deliberazione del Consiglio d'amministrazione, debbono essere trasmessi, per l'approvazione, al Comitato di coordinamento di cui al seguente articolo 22 entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono, corredati dalle relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Comitato di coordinamento è tenuto a dare la sua approvazione, oppure a motivare il suo diniego, al programma e al bilancio che gli sono stati sottoposti, entro il 10 novembre successivo.

In caso di mancata approvazione, l'Ente o l'Istituzione provvede, sulla base della motivazione di diniego e adeguando il programma e il bilancio alle osservazioni contenute nella motivazione del Comitato di coordinamento, alla redazione di un nuovo programma e di un nuovo preventivo che, deliberati dal Consiglio d'amministrazione, debbono essere nuovamente inviati per l'approvazione al Comitato di coordinamento non oltre il 30 novembre successivo.

Anche le variazioni al programma e al bilancio eventualmente decise nel corso dell'anno dal Consiglio d'amministrazione devono essere sottoposte, per l'approvazione, al Comitato di coordinamento.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Comitato di coordinamento.

Gli impegni di spesa che eccedono il mandato del Consiglio di amministrazione e a fronte dei quali non sia stata indicata la relativa copertura, comportano la responsabilità personale e sociale dei singoli componenti il Consiglio d'amministrazione.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il bilancio consuntivo, deliberato dal Consiglio d'amministrazione, deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Comitato di coordinamento entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

ART. 19.

Agli Enti autonomi ed all'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia è concesso il ristorno della tassa erariale sugli spettacoli dagli stessi allestiti.

ART. 20.

Sui contributi corrisposti dallo Stato agli Enti autonomi ed alla Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia non grava l'imposta generale sull'entrata.

ART. 21.

La ripartizione dei fondi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 della presente legge fra gli Enti autonomi e l'Istituzione dell'Accademia di Santa Cecilia dovrà essere fatta dalla Commissione prevista dal precedente articolo 5, tenendo conto:

a) della necessità di assicurare per l'intera durata di ciascuna annata il necessario numero di prestazioni artistiche anche nell'ambito dell'intera Regione al fine di assolvere ai compiti di cui all'articolo 8 con la continuità di lavoro e la stabilità dell'impiego dei complessi artistici, tecnici ed amministrativi;

b) della quantità e della qualità delle manifestazioni con particolare riguardo alle opere nuove di cui al quinto comma del precedente articolo 8;

c) della durata della stagione di attività;

d) della provata necessità e capacità di potenziare l'attività artistica e sociale dell'Ente;

e) dei criteri seguiti nell'applicazione del disposto del comma terzo e quarto del precedente articolo 8.

La ripartizione del fondo di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4 della presente legge fra gli Enti autonomi e l'Istituzione dell'Accademia di Santa Cecilia dovrà essere fatta tenendo conto delle attività svolte da ogni Ente per l'educazione e lo sviluppo della cultura musicale ed in particolare degli spettacoli fuori sede, della istituzione di scuole di canto, di danza o di altre discipline mu-

sicali, della istituzione di centri di cultura musicale, della istituzione di corsi di perfezionamento volontari aperti ai lavoratori dipendenti, ecc.

ART. 22.

È costituito il Comitato di coordinamento degli Enti autonomi e della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia, composto:

a) dal Ministro del turismo e dello spettacolo che lo presiede, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero;

b) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) dal Consigliere delegato della R.A.I.-Radiotelevisione italiana;

d) da due musicisti di chiara fama designati dalle associazioni di categoria;

e) da un docente universitario di storia della musica designato dalla associazione di categoria;

f) da tre critici musicali designati dalla Federazione nazionale della stampa;

g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo a carattere nazionale e dalle stesse designati;

h) da un rappresentante designato dalla Istituzione dei concerti di Santa Cecilia;

i) da un rappresentante per ogni Ente, designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione;

l) da un rappresentante per ciascuno dei due *Festival* di musica contemporanea.

Il Comitato dura in carica quattro anni ed è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti del Comitato stesso. Esso ha comunque il dovere di riunirsi almeno tre volte l'anno.

Il Comitato di coordinamento ha i seguenti compiti:

1) controllare e approvare i bilanci degli Enti in base alle norme dettate dal precedente articolo 18;

2) assicurare il coordinamento sul piano nazionale — in armonia con i programmi regionali di cui all'articolo 6 — dell'attività degli Enti soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione di opere nuove, lo scambio delle compagnie di canto, delle scene, ecc., evitando il moltiplicarsi di inutili allestimenti;

3) controllare l'attività dell'Ufficio scritte di cui al successivo articolo 24 e l'applicazione delle norme relative al collocamento, dettando altresì norme per evitare compensi eccessivi per le prestazioni artistiche;

4) favorire la formazione di compagnie stabili di canto anche per sviluppare lo scambio di spettacoli fra i diversi Enti;

5) coordinare le attività musicali degli Enti con quelle progettate dalla R.A.I.-Radio-televisione italiana.

ART. 23.

Per la realizzazione delle suddette finalità, il Comitato di coordinamento istituisce un Ufficio permanente di segreteria, con sede in Roma. Il regolamento del Comitato e l'organico dell'ufficio permanente di segreteria viene deliberato dallo stesso Comitato. Per la gestione di tale ufficio il Comitato di coordinamento è autorizzato a disporre di un fondo da stabilirsi con apposito regolamento interno, detraendolo dalla somma stanziata per il funzionamento degli Enti.

Le funzioni di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo predetto sono demandate a tre sindaci, dei quali uno nominato dal Ministero del tesoro, il secondo nominato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, e il terzo designato dal Comitato di coordinamento.

Il Comitato di coordinamento presenta entro il 31 dicembre di ogni anno il piano generale di attività degli Enti, al Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché il piano della sua stessa attività connessa alle iniziative di cui all'articolo 22.

ART. 24.

E istituita per iniziativa del Ministero del turismo e dello spettacolo un ufficio nazionale scritte con sede centrale in Roma e sedi periferiche nelle principali città. Tale ufficio disporrà di uno stanziamento da trarsi dai fondi di cui all'articolo 4 e la cui entità sarà stabilita dalla Commissione di cui all'articolo 5. Soltanto attraverso tale ufficio gli Enti possono effettuare le scritte individuali degli artisti per le quali è tassativamente vietata ogni forma diretta o indiretta di mediazione privata. E vietato altresì agli Enti ogni contratto che stabilisca prestazioni in esclusiva sia per cantanti che per direttori d'orchestra ed esecutori o preveda opzioni. Gli Enti sono tenuti altresì a rispettare le

norme in materia di compensi che siano elaborate ed approvate dal Comitato di coordinamento a norma del paragrafo 3) del precedente articolo 22.

ART. 25.

Gli Enti indicati nell'articolo 2 e l'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono procedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il regolamento organico è approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro.

Il trattamento economico del personale degli Enti e dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia è disciplinato dai contratti collettivi stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali.

ART. 26.

I presidenti, i sovrintendenti, i comitati amministrativi e i collegi dei revisori degli Enti e dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia cessano dall'attuale incarico entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvede alla costituzione degli organi previsti dagli articoli 5, 6, 11, 12, 15, 16 e 22.

ART. 27.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo e il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli Enti e dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli Enti e l'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia saranno autorizzati a contrarre.

L'onere relativo dell'ammontare di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione, è a carico dello Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate.

Alla copertura della spesa di lire 18 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 4, lettera *a*), della presente legge si farà fronte con la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1967; per le annate successive si provvederà con appositi stanziamenti sullo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO III.

LA LIRICA MINORE E L'ATTIVITÀ CONCERTISTICA

ART. 28.

Sono sovvenzionate con i fondi di cui all'articolo 4, lettera *b*), le manifestazioni di opera e di balletto non comprese nell'attività degli Enti autonomi.

Sono sovvenzionate con i fondi di cui all'articolo 4, lettera *c*), le attività concertistiche e sinfoniche.

ART. 29.

Le sovvenzioni possono essere concesse in favore di stagioni liriche e manifestazioni musicali e concertistiche promosse da organismi o amministrazioni regionali, comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, enti ed istituzioni musicali, associazioni private non aventi scopo di lucro.

ART. 30.

Le sovvenzioni sono disposte dalla Commissione di cui all'articolo 5 della presente legge. Non possono essere sovvenzionate manifestazioni musicali e concertistiche che non presentino garanzie di ordine al livello artistico e organizzativo delle manifestazioni stesse.

ART. 31.

Le domande di sovvenzione redatte in triplice copia, di cui una in carta legale, debbono pervenire alla Commissione di cui all'articolo 5 della presente legge entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno.

Esse debbono specificare:

— la località e la sede prescelte per l'allestimento degli spettacoli e delle manifestazioni concertistiche;

— il numero delle recite e dei concerti progettati per i quali è richiesta la sovvenzione.

Nella domanda l'Ente o l'Istituzione richiedente deve espressamente dichiarare di assumere la diretta responsabilità della realizzazione delle recite progettate.

Le domande debbono essere corredate da un programma delle manifestazioni; da un preventivo finanziario; da una dichiarazione rilasciata dall'E.N.P.A.L.S. non oltre tre mesi prima della data della domanda da cui risulti che l'Ente o l'Istituzione richiedente non ha alcuna pendenza nei confronti dell'ente previdenziale; da un documento comprovante il legale riconoscimento dell'Ente o istituzione musicale non avente scopo di lucro.

ART. 32.

I programmi e i bilanci di previsione delle istituzioni di cui all'articolo 29 devono essere trasmessi per l'approvazione ai Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 6 della presente legge per l'approvazione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, corredate dalla relazione dei loro organi dirigenti. I Comitati regionali di coordinamento sono tenuti a dare la loro approvazione oppure a motivare il loro diniego al programma e al bilancio che sono stati loro sottoposti entro il 10 novembre successivo.

In caso di mancata approvazione, l'Istituzione provvede, sulla base della motivazione di diniego e adeguando il programma e il bilancio alle osservazioni contenute nella motivazione del Comitato regionale di coordinamento, alla redazione di un nuovo programma e di un nuovo preventivo che, deliberati dagli organi dirigenti, debbono essere nuovamente inviati per l'approvazione al Comitato regionale di coordinamento non oltre il 30 novembre successivo.

Anche le variazioni al programma e al bilancio eventualmente decise nel corso dell'anno dagli organi dirigenti delle Istituzioni devono essere sottoposte, per l'approvazione, al Comitato di coordinamento.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Comitato regionale di coordinamento.

Gli impegni di spesa che eccedono il mandato degli organi dirigenti delle istituzioni e a fronte dei quali non sia stata indicata la relativa copertura, comportano la responsabilità personale e sociale dei singoli componenti degli organi dirigenti stessi.

Il bilancio consuntivo, deliberato dagli organi dirigenti delle istituzioni, deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Comitato regionale di coordinamento entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalla relazione dell'organo dirigente dell'istituzione.

ART. 33.

Qualora le stagioni operistiche finanziate in base ai disposti del presente Titolo III abbiano un programma di 15 o più recite, devono mettere in cartellone almeno un'opera contemporanea, scelta secondo i criteri indicati nel precedente articolo 8.

Per le stagioni sinfoniche o di musica da camera sarà elemento preferenziale ai fini della concessione del contributo la immissione in cartellone di una percentuale di musica contemporanea almeno pari a quella sancita per gli Enti lirici autonomi.

ART. 34.

È vietata, a pena di decadenza, la cessione o il subappalto a privati o società private, sotto qualsiasi forma, della gestione delle recite sovvenzionate.

È altresì vietato di avvalersi, comunque, di agenzie private di scrittura per la scelta e la scrittura dei singoli artisti.

È concesso anche alle Istituzioni di cui al presente Titolo III di usare dell'Ufficio scritture istituito a norma del precedente articolo 24.